Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 17 agosto 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1967, n. **687**.

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni . . . . Pag. 4542

LEGGE 6 agosto 1967, n. **688**.

Esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 4542

LEGGE 6 agosto 1967, n. **689**.

Nuova disciplina delle abitazioni costruite a norma della legge 14 novembre 1961, n. 1288 . . . . Pag. 4543

LEGGE 6 agosto 1967, n. **690**.

Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale . . . Pag. 4544

LEGGE 6 agosto 1967, n. **691**.

Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 . . . . Pag. 4544

LEGGE 6 agosto 1967, n. **692**.

Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 . . . . Pag. 4544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **693**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Trieste . . Pag. 4545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **694**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Luca, in Torino . . . . Pag. 4545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 695.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Giovanna d'Arco, in Torino . . Pag. 4545

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Cremella (Como) . . . Pag. 4545

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di San Felice Circeo (Latina). Pag. 4546

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Norme per la concessione, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di un contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino delle Provincie siciliane . . . . Pag. 4547

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1967.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 agosto 1967, n. 655, delle quantità minime di zucchero che le imprese saccarifere sono tenute a riportare alla campagna che ha inizio il 1° luglio 1968 . . . . Pag. 4549

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concessione di medaglie di benemerenza . . . . Pag. 4550

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 4550

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di La Spezia . . . . Pag. 4550

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della seconda cattedra di « Anatomia umana normale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino. Pag. 4550

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Errata-corrige. Pag. 4550

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 4551

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4551

Ministero delle finanze: Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° febbraio 1967 al 28 febbraio 1967 . . . . . . Pag. 4552

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . Pag. 4558

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . Pag. 4558

Ministero della sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata. Pag. 4564

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici . . . . Pag. 4564

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1967, n. **687.**

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 agosto 1967, n. **688.**

Esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 150 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

Il suddetto importo di 150 miliardi sarà destinato:

a) per miliardi 110 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;

b) per miliardi 40 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio.

Art. 2.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata nell'articolo stesso, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione:

lire 25 miliardi nell'esercizio 1967;

lire 75 miliardi nell'esercizio 1968;

lire 50 miliardi nell'esercizio 1969.

Art. 3.

Il programma di costruzioni e opere di cui all'articolo 1 sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il programma può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i due settori di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e approvati nelle stesse forme di cui al precedente comma.

Le eventuali variazioni al programma saranno pure approvate nelle stesse forme.

Con la relazione concernente lo stato di avanzamento del piano decennale prevista dall'ultimo comma dello articolo 3 della legge 27 aprile 1962, n. 211, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile darà comunicazione al Parlamento anche dello stato di avanzamento della esecuzione del programma oggetto della presente legge.

Art. 4.

I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 150 miliardi saranno provveduti con mutui da contrarre secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211.

Art. 5.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

Art. 6.

Le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo 4 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 7.

E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui all'articolo 1, almeno fino alla concorrenza della somma di lire 60 miliardi, a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere di cui all'articolo 1, per un importo di almeno 60 miliardi, è riservata, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — PASTORE — COLOMBO — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1967, n **689**.

Nuova disciplina delle abitazioni costruite a norma della legge 14 novembre 1961, n. 1288.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fermo restando l'articolo 6 dell'Accordo per l'istituzione di un centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, approvato con legge 1° agosto 1960, n. 906, gli alloggi costruiti ai sensi della legge 14 novembre 1961, n. 1288, dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, possono essere assegnati anche a coloro che abbiano titolo alla assegnazione di alloggi popolari costruiti col contributo dello Stato, con preferenza per i dipendenti dello Stato e di enti pubblici locali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1967, n. **690**.

Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge », sono aggiunte le seguenti: « purchè a prescindere dal numero degli operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.

L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — ANDREOTTI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1967, n. **691**.

Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 1029, nonchè dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato ed integrato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il trasferimento di proprietà degli alloggi, costruiti a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, assegnati con patto di futura vendita e riscatto e andati distrutti nella catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, si deve ritenere avvenuto, alla predetta data, quando l'assegnatario dimostri di aver versato almeno il 50 per cento del valore dell'alloggio e siano trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione.

Gli enti costruttori previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni sono autorizzati alla stipulazione dei contratti di compravendita degli alloggi con effetto dalla data dei predetti adempimenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1967, n. **692**.

Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, già prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza.

Le stesse esenzioni sono estese alle operazioni di ammasso volontario compiute da cooperative di produttori regolarmente inscritti nei registri prefettizi a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1964, n. 1049, si applicano per un quinquennio anche agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti instaurati, a norma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1966, n. 303, tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 693.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Trieste.

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste e Capodistria in data 3 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 7 dicembre 1966, relativo alla erezione in Trieste — rione S. Giovanni — della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi ed alla istituzione di due benefici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 112. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 694.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Luca, in Torino.

N. 694. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 19 dicembre 1966, integrato con dichiarazione del 29 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Luca in zona Mirafiori sud, di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 113. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 695.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Giovanna d'Arco, in Torino.

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino, in data 18 maggio 1966, integrato con dichiarazione dell'8 agosto 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Giovanna d'Arco, in Torino nella zona Parella Campidoglio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 114. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Cremella (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Cremella (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cremella;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Cremella, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè concorre a formare quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che — nel Comune in argomento come in quelli ad esso adiacenti — costituiscono come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di dette bellezze permettono il godimento;

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Cremella (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cremella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 luglio 1967

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 Adunanza del 10 novembre 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964 numero 7951, si è riunita oggi 10 novembre 1964, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

COMUNE DI CREMELLA - (vincolo sull'intero territorio comunale).

Il sindaco, regolarmente invitato con lettera raccomandata del 3 novembre 1964, n. 7930, è assente.

La Commissione

Considerato che il territorio del comune di Cremella concorre a formare quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che — nel Comune in argomento come in quelli ad esso adiacenti — costituiscono come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di dette bellezze permettono il godimento;

Ritenuto nondimeno necessario ai fini della preservazione dell'integrità delle caratteristiche ambientali sia del territorio in parola, sia del complesso di cui sopra, una regolamentazione del fenomeno edilizio che, anche per la natura lievemente ondulata del terreno e la fitta rete stradale, presenta particolari sintomi di effervescenza ed è generalmente controllato da elementi culturalmente impreparati;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 n. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Cremella delimitato come segue:

nord: dalla linea di confine dei comuni di Bulciago e Barzago;

est: dalla linea di confine del comune di Barzanò;

ovest: dalla linea di confine del comune di Cassago Brianza.

(8299)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di San Felice Circeo (Latina).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 novembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di San Felice Circeo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di San Felice Circeo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprendente sia il monte Circeo, suggestivo nella sua mole, emergente dal piano, con roccioni, pendii ricchi di verde e scogliere con insenature sul mare, sia la striscia lungomare verso i tumoleti, forma un complesso panoramico di singolare bellezza con pittoreschi quadri naturali; e che inoltre il vecchio nucleo di S. Felice, con il Castello, la chiesa di S. Maria, parte delle antiche mura, il caratteristico abitato, forma un insieme di cose immobili avente rilevante valore estetico e tradizionale, comprendente numerosissimi punti di belvedere costituiti da piazzali e pubbliche strade, dai quali si gode il predetto complesso ed altri amplissimi panorami verso Sabaudia, verso Terracina e verso il mare fino a Ponza, Ischia, Capri;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di San Felice Circeo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da una parte dal mare, dalle altre il limite del vincolo segue il confine di Sabaudia con San Felice Circeo fino alla litoranea, indi la litoranea, infine il confine di Terracina con San Felice Circeo. E' esclusa dal vincolo la zona compresa tra via Roma fino alla località « Cona », viale Tommaso Tittoni fino all'altezza della curva del canale Olevola, indi una linea retta fino alla strada Traversa Imperatore, poi strada Traversa Imperatore fino all'incrocio di via Tiberio con viale Argentina, indi una retta fino all'imbocco di via Tresilene, via Tresilene fino a via Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di San Felice Circeo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 luglio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina

Verbale n. 13

Oggi, 27 novembre 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. SAN FELICE CIRCEO - Zona costiera - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 11,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Il presidente, visto l'esito della votazione, dichiara, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, che sono respinte le proposte di esclusione dal vincolo delle due zone « Monticchio » e « Le Vedeghe ».

La Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, dopo ampia discussione;

Visto il parere del Consiglio di Stato Sez. I del 3 novembre 1964, n. 2119 relativo al ricorso prodotto dal comune di Sabaudia e dal comune di San Felice Circeo avverso il decreto ministeriale di vincolo panoramico della fascia costiera Sabaudia San Felice Circeo del 7 marzo 1956, col quale il Consiglio di Stato esprime che sia dichiarato inammissibile il ricorso al Governo di San Felice e sia accolto quello di Sabaudia;

Esaminata la pregiudiziale posta dal sindaco del comune di San Felice circa l'illegittimità della discussione relativa al rinnovo del vincolo, in quanto il parere del Consiglio di Stato non comporta di per sè l'annullamento del decreto ministeriale di vincolo; ma è un parere che potrebbe anche essere respinto dal Governo della Repubblica;

Rilevato che compito della Commissione è di avanzare proposte di vincolo, non già di approvare la definitiva validità o meno del vincolo stesso; compito quest'ultimo che spetta al Ministro per la pubblica istruzione, il quale esaminerà anche la legittimità o l'illegittimità della proposta in discussione;

Visto che la zona costiera del comune di San Felice Circeo, comprendente sia il monte Circeo, suggestivo nella sua mole, emergente dal piano, con roccioni, pendii ricchi di verde e scogliere con insenature sul mare, sia la striscia lungomare verso i tumoleti, forma un complesso panoramico di singolare bellezza con pittoreschi quadri naturali;

Visto inoltre che il vecchio nucleo di San Felice, con il castello, la chiesa di S. Maria, parte delle antiche mura, il caratteristico abitato, forma insieme di cose immobili avente rilevante valore estetico e tradizionale;

Visto che esistono numerosissimi punti di belvedere costituiti da piazzali e pubbliche strade, dai quali si gode il predetto complesso ed altri amplissimi panorami verso Sabaudia, verso Terracina e verso il mare fino a Ponza, Ischia, Capri;

Accolta la richiesta del sindaco di stralciare dal vincolo la zona del « Piano » e respinte altre due proposte di stralcio dal vincolo avanzate dal sindaco, l'una relativa ad una fascia di ml. 100 (cento) a ml. 200 (duecento) tra via Roma, via Tresilene risalente lungo le pendici del Monticchio e l'altra relativa alla loc. « Le Vedeghe », a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del regolamento del 3 giugno 1940 n. 1357;

Propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di San Felice Circeo racchiuso entro il seguente perimetro: da una parte dal mare, dalle altre il limite del vincolo segue il confine di Sabaudia con San Felice Circeo fino alla litoranea, indi la litoranea, infine il confine di Terracina con San Felice Circeo. E' esclusa dal vincolo la zona compresa tra via Roma fino alla località « Cona », viale Tommaso Tittoni fino all'altezza della curva del canale Olevola, indi una linea retta fino alla strada Traversa Imperatore, poi strada Traversa Imperatore fino allo incrocio di via Tiberio con viale Argentina, indi una retta fino all'imbocco di via Tresilene, via Tresilene fino a via Roma.

(8228)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Norme per la concessione, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di un contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino delle Provincie siciliane.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la pesante situazione venutasi a creare nel mercato del vino in talune zone viticole della Sicilia ove, in conseguenza delle avversità atmosferiche, si è avuta una produzione qualitativamente scadente che incontra gravi difficoltà nel collocamento;

Ritenuta la necessità di sottrarre dal mercato le partite di vino scadente che, premendo sul mercato stesso, influiscono negativamente sulle quotazioni dei vini sani;

Ritenuta la necessità di sostenere l'iniziativa della raccolta e trasformazione in alcole di dette partite di vino scadente, prodotto da viticoltori singoli o associati nelle zone della Sicilia, allo scopo di favorire, riducendo l'azione depressiva sui prezzi esercitata dai vini di bassa qualità, una conveniente valorizzazione del prodotto di qualità normale;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni per la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la raccolta, trasformazione e vendita collettiva, nonchè di contributi statali nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sopra citata;

Vista la domanda avanzata dall'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo, con la quale è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione delle operazioni di raccolta e trasformazione del vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11° ed idoneo alla distillazione, prodotto nelle zone viticole della Sicilia da viticoltori produttori di vino, singoli o associati;

Ritenuto che l'Ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta sopra specificate;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo intesa ad ottenere, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino delle Provincie siciliane, singoli o associati, entro il limite massimo di 220.000 ettolitri di prodotto.

Le modalità e condizioni che regoleranno la gestione collettiva del prodotto in questione, nonchè i rapporti fra l'Istituto regionale della vite e del vino ed i conferenti, saranno stabilite mediante un apposito disciplinare predisposto dall'Istituto suddetto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5.

L'Istituto gestore, per lo svolgimento del suo compito, è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di Enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione ed alla trasformazione in alcole o acquavite del prodotto conferito.

Art. 2.

Sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 per cento nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di distillazione e vendita dell'alcole ricavato, del vino conferito dai produttori di cui al precedente art. 1.

Tali spese, che sono determinate in L. 260 per ettogrado, comprendono: le spese di raccolta e trasporto del vino dalla cantina del produttore al deposito di raccolta e da questo allo stabilimento di distillazione; le spese di lavorazione e trasformazione in alcole anche presso stabilimenti non di proprietà dell'ente gestore o, comunque, non gestiti da detto ente; le spese generali di gestione ed amministrazione comprese le assicurazioni, le campionature, le analisi, ecc.; le spese per affitto magazzini e contenitori; le spese di trasporto, ed assicurazione, dell'alcole dalla distilleria al deposito e da questo all'acquirente; i cali di trasformazione e di magazzino; la perdita derivante dalla differenza tra grado ebulliometrico e quello risultante dal metodo ufficiale; le spese fiscali, per bolli, ecc., e altre spese necessarie per la esecuzione delle operazioni suddette;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 5 per cento annuo.

In base ai quantitativi di vino conferiti per la distillazione il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima del 60 per cento dell'importo delle spese di gestione di cui al precedente comma *a*).

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 660 milioni. Qualora la applicazione delle sopra indicate percentuali importasse una spesa superiore al limite suddetto, la percentuale di contributo di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere la erogazione complessiva dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di lire 660 milioni.

Art. 3.

Ove gli enti di raccolta e trasformazione collettiva di uve della vendemmia 1966 abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 34, l'importo delle provvidenze disposte a loro favore, in applicazione del suddetto articolo, sarà detratto dall'ammontare dei contributi ad essi spettanti in base al precedente art. 2.

Art. 4.

Per tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento, l'Istituto regionale della vite e del vino dovrà istituire un'apposita gestione con contabilità ed amministrazione distinte e separate da quelle relative ad altri compiti o attività dell'Istituto stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Assessorato agricoltura della Regione siciliana hanno facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del vino.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è istituita, presso l'Ispettorato regionale della agricoltura di Palermo, una Commissione così composta:

dall'ispettore regionale dell'agricoltura, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante della prefettura di Palermo;

da un rappresentante dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo;

da due rappresentanti dei produttori agricoli di vino, singoli o associati, scelti dall'Assessorato agricoltura della Regione siciliana.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente provvedimento;

b) controllare che le spese della gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e di valutazione del prodotto conferito;

d) esaminare il conto finale della gestione collettiva del vino ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 6.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 2 l'Istituto gestore deve:

a) inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ogni Provincia interessata, un elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione del quantitativo di vino da ciascuno conferito, della data dei conferimenti e degli anticipi ricevuti;

b) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipi ai conferenti;

c) inviare un elenco delle vendite dell'alcole ricavato dal vino conferito alla gestione collettiva, con le indicazioni della quantità e data di vendita;

d) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della raccolta collettiva e che siano state preventivamente approvate dal Ministero stesso.

In base ai documenti forniti dall'ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione di cui all'art. 5, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — sarà ripartito tra i conferenti in base alle caratteristiche delle singole partite conferite.

L'Istituto regionale della vite e del vino è tenuto a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione di cui al precedente art. 5, dovranno essere indicati i quantitativi di vino conferiti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di alcole e acquavite ottenuti dalla distillazione del vino conferito e le somme ricavate dalla vendita, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è assunto l'impegno per la somma di lire 660 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1967
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 11

(8743)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1967.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 agosto 1967, n. 655, delle quantità minime di zucchero che le imprese saccarifere sono tenute a riportare alla campagna che ha inizio il 1° luglio 1968.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 655, concernente le norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68;

Considerata la necessità di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 2 della citata legge ed in conformità ai criteri in esso indicati;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità minime di zucchero — espresse in quintali netti di zucchero bianco — comprese nel quantitativo massimo di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 6 agosto 1967, citata nelle premesse — che ciascuna impresa saccarifera è tenuta a riportare alla campagna che ha inizio il 1° luglio 1968 e, quindi, a trattenere, sino alla predetta data, nei rispettivi magazzini fiduciari, sono fissate nella seguente misura:

« Eridania » Zuccherifici Nazionali S.p.A. - Genova e Saccarifera Sarda S.p.A. - Oristano (Cagliari)	660.276
Saccarifera Lombarda S.p.A. - Milano	338.470
S.p.A. Emiliana Zuccheri - Genova	32.052
Soc. Italiana per l'Industria degli zuccheri - S.p.A. - Roma	655.423
Zuccherificio Castiglionese S.p.A. - Roma	38.488
Zuccherificio del Fucino S.p.A. - Avezzano (L'Aquila)	46.676
Zuccherificio e Raffineria di Pontelongo S. A. - Bruxelles (Belgio)	185.646
Società Veneta per l'industria degli zuccheri S.p.A. - Padova	97.727
Distilleria di Cavarzere S.p.A. - Cavarzere (Venezia)	93.789
Società Generale di Zuccherifici S. A. Bruxelles (Belgio)	37.421
Zuccherificio di Sermide S.p.A. - Genova	47.485
Zuccherificio di Cecina S.p.A. - Genova	16.761
Romana Zuccheri S.p.A. - Genova	75.945
Zuccherificio del Volano S.p.A. - Genova	64.913
Zuccherificio di Avezzano S.p.A. - Roma	67.105
S.A.D.A.M. S.p.A. - Bologna	105.736
SPICA LAUIS S.p.A. - Genova	47.742
« CERESIO » Società Industriale S.p.A. - (Genova)	35.506
S.A. Distillerie Agricole SADA - Bologna	21.604
Zuccherificio e Raffineria di Mizzana S.p.A. - Mizzana (Ferrara)	21.259
Società Generale delle conserve alimentari « Cirio » - Zuccherificio di Capua - Roma	33.959
Compagnia Industrie Sacccarifere S. Eufemia Lamezia S.p.A. - Roma	41.650
Società Fondiaria Agricola Industriale - Valdagno (Vicenza)	28.987
Zuccherificio e Raffineria di S. Agata del Mugello di Wobbe Ing. Goffredo S. Agata del Mugello (Firenze)	13.844
Zuccherifici Meridionali S.p.A. Matera	35.834
Agricola Industriale Emiliana S.p.A. Bologna	48.656
Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A. - Bologna	42.402
CO.PRO.A. - Cooperativa Produttori Agricoli - Ostellato (Ferrara)	33.313
CO.PRO.B. - Cooperativa Produttori Bieticoli - Bologna	31.328

Art. 2.

Le quantità di zucchero di cui al precedente art. 1 sono comprensive di quelle collocabili sul mercato interno della Comunità Economica Europea a partire dal 1° luglio 1968, stabilite all'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1967; non comprendono invece le eccedenze di produzione di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale 10 agosto 1967.

Art. 3.

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono incaricati di provvedere, ciascuno per la circoscrizione di rispettiva competenza, ai conseguenti adempimenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8778)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di medaglie di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al prof. Enzo De Lorenzi la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(8431)

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al Gen. C. d'A. Roberto Lerici la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(8432)

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al gen. Gazzino Gazzini la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(8433)

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al prof. Giuseppe Scattolini la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(8434)

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'on. prof. Vittorio Cervone la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(8435)

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al professore Piazzi Mario la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(8438)

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'avv. Giovanni Teso la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(8439)

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al ragioniere Renzo Oddone la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(8440)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,36
1 Dollaro canadese	579,625
1 Franco svizzero	143,772
1 Corona danese	89,82
1 Corona norvegese	87,155
1 Corona svedese	120,922
1 Fiorino olandese	173,287
1 Franco belga	12,56
1 Franco francese	127,08
1 Lira sterlina	1736,70
1 Marco germanico	155,73
1 Scellino austriaco	24,156
1 Escudo Port.	21,675
1 Peseta Sp.	10,407

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di La Spezia

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1967, n. 717, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di La Spezia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8442)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Anatomia umana normale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di « Anatomia umana normale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8734)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel comunicato: « Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria », riguardante la ditta Galluccio Francesco, fu Nicola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1967, n. 182, alla pagina 4034, seconda colonna, seconda riga, ove è scritto: « Con decreto ministeriale 11 maggio 1967, n. 6407/4311, . . . » leggasi: « Con decreto ministeriale 11 maggio 1967, n. 6412/4316, . . . ».

(8663)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 184 del 14 luglio 1967 relativa a « Comunità Economica Europea (C.E.E.) Mercato unico dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali ».

(8490)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.028.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8803)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8795)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8794)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8796)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 52.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8804)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.465.104, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8793)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8797)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Fossacesia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.761.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8798)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.156.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8799)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1967, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.363.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8800)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 328.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8801)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1967, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8802)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° febbraio 1967 al 28 febbraio 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D D 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**

— **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° FEBBRAIO 1967 AL 25 FEBBRAIO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	15,30	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	60,05	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	87,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00 (*f*)	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	41	- - - - tacchini	per kg	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (g)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	423,85 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (b)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (b)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.

(*g*) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 26 FEBBRAIO 1967 AL 28 FEBBRAIO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	15,30	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	60,05	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio . . .	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	87,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00 (*j*)	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26.30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	15,45	16,45	16,45	100,95	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	41	- - - - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.03 (segue)	47	- - - ali intere, anche senza la punta	per kg	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (g)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	423,85 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (b)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (b)	21

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(d) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(e) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(f) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(g) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(5629)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si rende noto che Il Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5 pubblica la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(8560)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso, oltre ai posti disponibili alla data del presente bando, anche i posti che si faranno vacanti nel semestre successivo in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio di funzionari del ruolo del personale tecnico di vigilanza della carriera direttiva dell'Ispettorato generale predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A favore dei candidati sottoindicati valgono le seguenti riserve di posti:

a) un posto al candidato in possesso del diploma di specializzazione in ingegneria del traffico o attestato di frequenza e superamento degli esami dei corsi di specializzazione e di cultura in ingegneria del traffico tenuti presso una delle Università italiane, che, risultato idoneo nelle prove obbligatorie di esame, abbia superato la prova supplementare relativa;

b) un posto al candidato in possesso di diploma di ingegneria meccanica navale che, risultato idoneo nelle prove obbligatorie di esame, abbia superato la prova supplementare relativa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le elevazioni al limite superiore previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in ingegneria e abilitazione all'esercizio professionale. Non sono ammessi i titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite superiore di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 855);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati e gli invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

n) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

o) per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n 851);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 ultimo comma della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano fra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2;

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al *Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — Servizio affari generali e personale*, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato *Servizio affari generali e personale*, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa;

o) il possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma secondo dell'art. 1 e la richiesta di essere ammessi a sostenere la relativa prova supplementare;

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazione

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui esse debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato.

(La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio).

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatoria.

Le tre prove scritte si svolgeranno una su un argomento della parte seconda del programma, una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che, trovandosi nelle condizioni previste, intendano concorrere per i posti riservati di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 1 del presente bando e ne facciano esplicita richiesta nella domanda di ammissione, dovranno sostenere oltre alle prove obbligatorie scritte ed orali, una prova supplementare scritta ed orale sugli argomenti rispettivamente indicati nei supplementi numeri 1) e 2) del programma di cui all'art. 15.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova facoltativa di cui al supplemento n. 3 del programma.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte obbligatorie, supplementari e facoltative, è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella ad uso privato per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria *B* ovvero comprovare alla Commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso un Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Sono ammessi alla prova orale supplementare i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella rispettiva prova scritta supplementare.

La prova orale supplementare si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. Lo elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva delle prove obbligatorie è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la Commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva, per la graduatoria di merito, risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con le riserve di cui allo articolo 1, comma secondo del presente decreto.

L'assegnazione di posti riservata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 ai candidati che abbiano superato, oltre le prove obbligatorie, anche la prescritta prova supplementare, sarà fatta secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito. A parità di voti nella graduatoria di merito saranno preferiti i candidati nell'ordine risultante dalla votazione riportata nella prova supplementare.

In caso di ulteriore parità di voti si applicheranno le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione allo esercizio della professione (ovvero in sostituzione di quest'ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in ori-

ginale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune in origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano, titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo 3° della tabella allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12);

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc.; di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, o i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal pre-

fetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati o invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alla precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre la stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

u) i dipendenti statali che hanno presentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari ed il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto del Ministro sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari di ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere la relativa prova di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dei ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quello di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.
Programma d'esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

PARTE I
Nozioni tecniche fondamentali

1) Elementi di meccanica applicata alle costruzioni: applicazione ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato.

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche: applicazione alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali da costruzione e dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II
Costruzioni civili (edili, stradali, ferroviarie)

1) Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture, ecc.).

2) Progettazione e verifica di stabilità di opere d'arte stradali e ferroviarie (passarelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo: movimenti di terra; corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzioni; pavimentazioni stradali e armamento ferroviario).

4) Cenni sull'organizzazione dei cantieri di costruzione.

PARTE III
Impianti fissi ed esercizio di trasporti

1) Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine, autoservizi passeggeri e merci, ecc.).

2) Fabbricati, impianti ed esercizio dei trasporti ferrotramviari e filoviari (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza auto-ferroviari, ecc.).

3) Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).

4) Cenni sugli impianti di navigazione interna (impianti di approdo, cantieri).

5) Cenni sulla regolazione del traffico (separazione e incanalamento del traffico, sensi unici; regolazione delle manovre e delle velocità; segnalazione e semaforizzazione).

6) Cenni sugli impianti per l'organizzazione del traffico sulle strade (aree di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso o a più livelli, parcheggi, reti viarie, ecc.).

PARTE IV
Trazione e materiale mobile

1) Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaia, avviamento e frenature; potenza necessaria alla trazione).

2) Progettazione e costruzione di moto-autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensione, impianti di frenatura, prestazioni, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, diesel ed elettriche e di automotrici diesel ed elettriche per le trazioni ferroviarie e tramviarie (carro, telaio, apparato motore, sospensione, impianti di frenatura, prestazioni, ecc.).

4) Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

5) Cenni sui materiali per navigazione interna (motoscafi, navi mercantili per merci e per passeggeri; dislocamento, stazza).

6) Cenni sulla manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, filoviario, ferroviario e tramviario.

PARTE V
Nozioni amministrative

1) Leggi e regolamenti fondamentali sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2) Leggi e regolamenti fondamentali sulla concessione e sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto (testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e aggiornamenti relativi; legge 8 giugno 1913, n. 631; legge 28 settembre 1939, n. 1822; legge 23 giugno 1927, n. 1110; regio decreto-legge 24 luglio 1937, n. 1728; regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696; legge 20 giugno 1955, n. 1349).

3) Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione.

4) Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Direzione generale ed Ispettorati compartimentali).

5) Decentramento dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto ministeriale 8 ottobre 1955).

6) Cenni generali sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

SUPPLEMENTO N. 1
(Per gli specializzati in ingegneria del traffico)

1) Elementi del traffico (caratteristiche psico-fisiche dell'uomo, caratteristiche dei veicoli, caratteristiche del traffico, indagini statistiche, indagini origine-destinazione, ecc.).

2) Regolazione del traffico (movimento e manovra dei veicoli, punti di conflitto, organizzazioni locali e generali di regolazione, separazione e incalanamento del traffico, sensi unici, rotatorie; regolazione dell'attraversamento, della svolta, della velocità e del parcheggio; segnalamento orizzontale e verticale, semaforizzazione delle intersezioni e degli itinerari).

3) Impianti per l'organizzazione del traffico (aree di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso e più livelli;

interscambi, parcheggi, via di rapido transito, di penetrazione, di circonvallazione; organizzazione delle reti viarie urbane ed extraurbane).

SUPPLEMENTO N. 2

(*Per gli ingegneri navali*)

1) Elementi fondamentali di costruzioni navali; strutture principali degli scafi metallici ed in legno; elementi di calcolo degli scafi.

2) Navi mercantili: generalità e caratteristiche principali. Sistemazione e macchinari per il trasporto di merci e passeggeri. Sistemazione per rifornimento e conservazione di combustibili ed acqua.

3) Attrezzature per la manovra e l'ormeggio. Imbarcazioni di salvataggio. Timone, macchinari e sistemazioni relative. Dispositivi antincendio, di bilanciamento e di sicurezza.

4) Principali tipi di apparati motori moderni per le navi mercantili; macchine principali, meccanismi ed apparecchiature ausiliarie. Cenni sul funzionamento ed esercizio degli apparati motori; manutenzione, visite e rettifiche.

5) Nozioni fondamentali sui principali tipi di propulsori; a ruote ed a eliche; funzionamento dell'elica, eliche a passo variabile. Ingranaggi riduttori, reggispinta, alberi di trasmissioni e portaeliche, sistemazioni relative.

6) Elementi di teoria della nave; galleggiabilità e stabilità statica e dinamica; prova di stabilità. Resistenze al moto e potenza di propulsione.

7) Dislocamento e stazza, bordo libero.

8) Impianti di approdo per servizi viaggiatori e merci; generalità sui cantieri.

9) Leggi e regolamenti fondamentali sulla navigazione interna (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631).

SUPPLEMENTO N. 3

Prova facoltativa, solo scritta di conoscenza di lingue estere. Breve composizione nelle lingue francese, inglese o tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1967
Registro n. 109 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 363

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . nato a (provincia di) il giorno domiciliato in (provincia di) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data presso l'Università di di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma secondo, lettera e chiede di essere ammesso a sostenere la relativa prova supplementare. (Solo per coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al secondo comma dell'art. 1).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua (o le lingue), francese, inglese, tedesco.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(7357)

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 2, febbraio 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 27 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 282, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in Fisica, Ingegneria, Disegno e Meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1964.

(8423)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 2, febbraio 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 12 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 340, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 settembre 1965.

(8424)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato G. C.